Dispositivo

1) *Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.*

2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

([1]) GU C 312 del 19.12.2009.

Impugnazione proposta il 10 dicembre 2010 da Patrizia De Luca avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 settembre 2010, causa F-20/06, De Luca/Commissione

(Causa T-563/10 P)

(2011/C 63/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e J.-N. Louis)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 settembre 2010 (causa F-20/06, De Luca/Commissione) recante rigetto del ricorso della ricorrente;

— statuendo ex-novo:

  — annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 23 febbraio 2005, che nomina la ricorrente al posto di amministratore, nella parte in cui stabilisce il suo inquadramento nel grado A*9, secondo scatto;

  — condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi.

1) Il primo motivo è relativo ad un errore di diritto, in quanto l'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea è stato dichiarato applicabile, laddove tale disposizione può essere applicata soltanto all'«assunzione» di funzionari e la ricorrente aveva già la qualità di funzionario al momento della sua nomina.

   — la ricorrente rileva che, dichiarando applicabile tale disposizione, il TFP non ha rispettato l'ambito di applicazione materiale dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto, violando la norma d'interpretazione in base alla quale ogni disposizione di diritto transitorio dev'essere interpretata in senso restrittivo.

2) Il secondo motivo è relativo ad un errore di diritto, in quanto è stata respinta l'eccezione di illegittimità dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto.

   — La ricorrente rileva che l'applicazione di tale disposizione comporta la violazione del principio fondamentale di parità di trattamento dei funzionari e del principio di vocazione alla carriera, in quanto la ricorrente sarebbe stata retrocessa in un grado inferiore dopo aver vinto un concorso di livello superiore, mentre i vincitori di concorsi di passaggio di categoria di grado B*10 avrebbero beneficiato di un trattamento più favorevole, poiché il loro inquadramento sarebbe avvenuto nel grado A*10.

   — La ricorrente rileva inoltre che il TFP ha commesso un errore di diritto nel considerare che un'eccezione di illegittimità degli artt. 5, n. 2, e 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto non fosse stata implicitamente sollevata nell'ambito del motivo relativo alla violazione dei principi di parità di trattamento, di proporzionalità e dell'obbligo di motivazione.

Ricorso proposto il 17 dicembre 2010 — Environmental Manufacturing/UAMI — Wolf (Raffigurazione di una testa di lupo)

(Causa T-570/10)

(2011/C 63/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Malynicz, barrister, e M. Atkins, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société Elmar Wolf, SAS (Wissembourg, Francia)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 ottobre 2010, pratica R 425/2010-2; e

— Condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo che rappresenta una testa di lupo, per beni della classe 7 — domanda di marchio comunitario n. 4971511

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo francese registrato n. 99786007 «WOLF Jardin», per beni delle classi 1, 5, 7, 8, 12 e 31; marchio figurativo francese registrato n. 1480873 «Outils WOLF», per beni delle classi 7 e 8; marchio internazionale figurativo registrato n. 154431 «Outils WOLF», per beni delle classi 7 e 8; marchio internazionale figurativo registrato n. 352868 «Outils WOLF», per beni delle classi 7, 8, 12 e 21

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: la ricorrente asserisce che la decisione contestata viola gli artt. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe omesso di individuare nell'ambito della classe di prodotti per i quali i marchi anteriori erano registrati una coerente sottocategoria atta ad essere presa in considerazione in modo indipendente rispetto alla classe più ampia, e non ha, pertanto, concluso che la prova che il marchio era stato posto in serio uso sussistesse soltanto in rapporto ad una parte dei prodotti per i quali detti marchi erano protetti.

Inoltre, la ricorrente asserisce che la decisione contestata viola l'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha errato nell'identificazione del consumatore interessato, avendo concluso erroneamente che sussistesse un nesso rilevante ed avendo omesso di applicare il criterio dell'effetto sul comportamento economico del consumatore rilevante, nonché il criterio che il marchio, per essere considerato scorretto, deve comunicare qualche immagine, oppure conferire un incremento di marketing per i beni ad uso del consumatore più recente, il che non accade nella fattispecie. Inoltre, la commissione di ricorso non ha compreso che il titolare del marchio anteriore non aveva neppure correttamente lamentato il danno rilevante sulla base dell'art. 8, n. 5, ed ancor meno aveva dimostrato che esso era probabile, omettendo quindi di assolvere all'onere della prova.

Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/UAMI — Impexmetal (FŁT-1)

(Causa T-571/10)

(2011/C 63/54)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (Kraśnik, Polonia) (rappresentante: avv. J. Sieklucki)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Impexmetal S.A. (Varsavia, Polonia)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede al Tribunale di:

— annullare in toto la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 ottobre 2010 nel caso R 1387/2009-1;

— condannare il convenuto nonché la IMPEXMETAL S.A. alle spese del procedimento, comprese le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «FŁT-1» per prodotti della classe 7 — registrazione n. 5026372

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: IMPEXMETAL S.A.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio comunitario figurativo «FŁT» e marchi denominativi e figurativi nazionali «FŁT» per prodotti della classe 7

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione del marchio per alcuni prodotti della classe 7

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso diretto contro la decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 ([1]) in conseguenza del mancato riconoscimento della somiglianza dei marchi confrontati, mancata considerazione del fatto che il marchio richiesto è parte del nome della società ricorrente, è utilizzato da lungo tempo anteriormente alla data della domanda ed è un segno che storicamente la contraddistingue, nonché il fatto di non avere tenuto conto della coesistenza duratura e pacifica del marchio oggetto della domanda e dei marchi su cui si fonda l'opposizione.

([1]) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata), GU L 78, pag. 1.